

DDL SICUREZZA

Atto Camera: 1660

Webinar del
21 ottobre 2024

360[▶] webinar

è un evento
avvocato360[▶]

Lunedì 21 Ottobre

ore 17:00 - 18:40

Il D.d.I. Sicurezza:
modifiche in
tema di diritto
penale e
processo



AVV. FEDERICA
LIPAROTI

Avvocato penalista del foro
di Milano, dottore di ricerca
in Diritto Penale

CREDITI FORMATIVI

in fase di accreditamento presso il C.N.F.

Avvocato Federica Liparoti

Dottore di Ricerca in Diritto Penale • Liparoti.legal

Via Enrico Besana 11, 20122 Milano

T: +39 02 56568761 • info@liparoti.legal • www.liparoti.legal

- Il DDL reca:

"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario"

- Fase Iter:

Approvato dalla Camera il 18 settembre 2024.

Trasmesso al Senato.

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NONCHÉ IN MATERIA DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI E DI CONTROLLI DI POLIZIA

Articolo 1 (Modifiche al codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica)

L'articolo 1 modifica il codice penale introducendo nuove fattispecie di reato in materia di detenzione di materiale contenente istruzioni per il compimento di atti di terrorismo e di divulgazione di istruzioni sulla preparazione e l'uso di sostanze esplosive o tossiche ai fini del compimento di delitti contro la personalità dello Stato.

In particolare, il comma 1, lett. a) introduce nel codice penale l'art. 270 *quinquies* 3 volto a prevedere il **delitto di “Detenzione di materiale con finalità di terrorismo”**, in base al quale è punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque (al di fuori dei casi di associazione con finalità di terrorismo e di addestramento ad attività con finalità di terrorismo di cui ai citati artt. 270-bis e 270-*quinquies* c.p.) consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 110 del 1975, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche, batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

In particolare, il comma 1, lett. a) introduce nel codice penale l'art. 270 *quinquies* 3 volto a prevedere il **delitto di “Detenzione di materiale con finalità di terrorismo”**, in base al quale è punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque (al di fuori dei casi di associazione con finalità di terrorismo e di addestramento ad attività con finalità di terrorismo di cui ai citati artt. 270-bis e 270-*quinquies* c.p.) consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 110 del 1975, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche, batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Preliminarmente, si ricorda che l'art. 270 *quinquies* 3 in commento viene a collocarsi nel libro II, titolo I (Dei delitti contro la personalità dello Stato), capo I (Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato) del codice penale.

Gli artt. 270-bis e 270-quinquies c.p., richiamati dalla disposizione in commento, concernono rispettivamente i delitti di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico e di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

In particolare, l'art. 270-bis punisce con la reclusione da 7 a 15 anni **chiunque costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (primo comma).

La **mera partecipazione all'associazione è punita con la reclusione da 5 a 10 anni** (secondo comma). L'attività di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale (terzo comma).

Si prevede nei confronti del condannato la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o che costituiscono il prezzo, il profitto, il prodotto o il reimpiego (quarto comma).

L'art. 270-*quinquies*, primo comma, punisce con la reclusione da 5 a 10 anni chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, armi, sostanze chimiche o batteriologiche, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio dei servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. strumenti informatici o telematici.

La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata o di chi, avendo acquisito autonomamente le predette istruzioni, pone in essere univocamente condotte finalizzate alla commissione delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies.

Il secondo comma dell'art. 270-quinquies prevede una circostanza aggravante (aumento della pena fino a un terzo) se l'addestramento è impartito attraverso strumenti informatici o telematici.

Si segnala, infine, che l'art. **270-sexies definisce con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o il contesto, possono arrecare grave danno a uno Stato o a un'organizzazione internazionale e sono commesse allo scopo di:**

- intimidire la popolazione;
- condizionare l'attività dei pubblici poteri o di un'organizzazione internazionale;
- destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

Sono altresì considerate con finalità di terrorismo le condotte definite tali da convenzioni internazionali o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Il medesimo **comma 1 alla lett. b)**, invece, **modifica l'articolo 435 c.p., aggiungendovi un secondo comma, al fine di introdurre un'ulteriore fattispecie del delitto di "Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti"**:

L'art. 435 c.p. - collocato nel libro II, titolo VI ("Dei delitti contro l'incolumità pubblica"), capo I ("Dei delitti di comune pericolo mediante violenza") del codice punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene materia esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili ovvero sostanza che servono alla loro composizione o fabbricazione.

La disposizione in commento inserisce nell'art. 435 c.p. un secondo comma ai sensi del quale, fuori dei casi di concorso, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al primo comma (v. supra), nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di delitti non colposi contro la personalità dello Stato di cui al libro II, titolo I, c.p. puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Articolo 2 (Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo)

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018, in materia di prescrizioni penali in caso di violazioni delle norme per il noleggio di autoveicoli per la finalità di prevenzione del terrorismo.

Articolo 2 (Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo)

Il primo e unico comma dell'articolo in esame prevede delle modifiche testuali all'articolo 17 del decreto-legge 113/2018, al fine di colmare alcune lacune interpretative.

Con l'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, al fine di far fronte alle crescenti esigenze di prevenzione del terrorismo, **è stata prevista la comunicazione, da parte degli esercenti dell'attività di autonoleggio, dei dati identificativi del soggetto richiedente il servizio per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.**

Per consentire la comunicazione dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo è stata istituita la piattaforma informatica denominata «CaRGOS». Tale previsione mira a perfezionare il sistema di prevenzione antiterrorismo, tenuto conto dell'esperienza maturata a seguito degli attacchi verificatisi negli scorsi anni in varie città europee, che hanno evidenziato come una delle tattiche preferite dai gruppi o anche dai cosiddetti «lupi solitari» sia quella di utilizzare veicoli per colpire indiscriminatamente pedoni in luoghi affollati. **La disposizione prevede, altresì, che la summenzionata comunicazione sia contestuale alla stipula del contratto di noleggio e avvenga, comunque, con un congruo anticipo rispetto alla consegna del veicolo,** senza prevedere, tuttavia, una sanzione in caso di omissione della comunicazione stessa.

- al primo comma dell'articolo 17 del D.L. 113/2018, dopo il terzo periodo, viene introdotta una **nuova fattispecie di reato, in particolar modo una contravvenzione per chi viola le disposizioni di legge di cui in oggetto, con punizione prevista di arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro 206 (numero 2).**

Articolo 3 (Documentazione antimafia)

- L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca alcune modifiche al codice antimafia in materia di documentazione antimafia riferita ai contratti di rete e di non applicabilità da parte del prefetto dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia.
- In particolare, l'articolo in commento introduce alcune modifiche alle disposizioni in materia di documentazione antimafia contenute del D.Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Articolo 3 (Documentazione antimafia)

- L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca alcune modifiche al codice antimafia in materia di documentazione antimafia riferita ai contratti di rete e di non applicabilità da parte del prefetto dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia.
- In particolare, l'articolo in commento introduce alcune modifiche alle disposizioni in materia di documentazione antimafia contenute del D.Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

- La documentazione antimafia è disciplinata dal Libro II (artt. 82-101) del citato D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, le amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società e le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o servizi pubblici, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all'art. 67 del codice medesimo (quali concessioni di servizi pubblici o beni demaniali, iscrizioni negli elenchi di appaltatori o fornitori, licenze in materia di armi ed esplosivi) devono acquisire la documentazione antimafia.

- Ai sensi dell'art. 84 la documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.

- In particolare, il comma 1, lett. a) reca una modifica al comma 2 dell'art. 85 del codice in materia di documentazione antimafia;
- Il comma 2 dell'art. 85 del codice, nel testo vigente, disciplina i soggetti ai quali deve riferirsi la documentazione antimafia nel caso di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese. **La modifica introdotta dalla disposizione in commento è volta a includere nella previsione legislativa anche i contratti di rete, stabilendo che in tal caso la documentazione debba riferirsi alle imprese aderenti al contratto e, ove presente, all'organo comune;**

- La disciplina del contratto di rete è stata introdotta nel nostro ordinamento con il decreto-legge n. 5/2009 (convertito, con modificazioni, in L. n. 33/2009) articolo 3, commi 4-ter e ss.
- Secondo quanto dispone l'articolo 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009, con il contratto di rete, «due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato e a tal fine esse si obbligano, sulla base di un programma comune di rete».

- La lett. b) – come sostituita nel corso dell'esame in sede referente - inserisce nel codice antimafia l'art. 94.1, volto a prevedere l'esclusione di alcuni divieti e decadenze nei confronti delle imprese individuali.

- **Il prefetto**, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, **può escludere l'applicazione di uno o più dei divieti o delle decadenze previste dall'art. 67, comma 1**, del codice antimafia derivanti dall'applicazione in via definitiva di una delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria di cui al libro I, titolo I, capo II del codice medesimo, **qualora per effetto dei predetti divieti o decadenze verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia.**

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 3 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale)

L'articolo 4, introdotto in sede referente, interviene sulla disciplina delle misure di prevenzione, attribuendo al tribunale in composizione monocratica la cognizione in ordine all'applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal questore.

In particolare, la modifica riguarda il comma 6-bis dell'art. 3 del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), introdotto dall'art. 5 del d.l. 123/2023, convertito con modificazioni dalla l. 159/ 2023 e recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale».

L'art. 4 in esame incide sull'individuazione dell'organo giurisdizionale competente. La normativa attualmente in vigore rimette, infatti, la decisione al tribunale per i minorenni a prescindere dall'età dell'interessato.

Tale previsione, che costituisce il risultato di una modifica intervenuta in sede di conversione del decreto legge 123 del 2023, viene modificata con l'introduzione di una distinzione:

- rimane in capo al tribunale per i minorenni nel caso in cui il destinatario dell'avviso orale e dei divieti richiesti dal questore sia un soggetto minore di diciotto anni che abbia compiuto il quattordicesimo anno d'età;
- viene attribuita al tribunale in composizione monocratica negli altri casi;

Articolo 5 (Benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata):

- L'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di condizioni per la concessione dei benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, con particolare riferimento all'esclusione dai benefici dei parenti o affini entro il quarto grado di soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti al relativo procedimento o a procedimento penale;

Articolo 5 (Benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata):

- in tale materia è recentemente intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 122/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'esclusione dalla platea dei beneficiari dei parenti o affini entro il quarto grado dei soggetti sopra indicati;
- La Corte, pur riconoscendo che l'esclusione si ispira alla finalità legittima *"di evitare che le limitate risorse dello Stato siano sviate dal sostegno delle vittime della mafia e del terrorismo e avvantaggino, per vie indirette, le stesse associazioni criminali che intendono contrastare"*, rileva come tale finalità sia perseguita dalla norma censurata *"con mezzi sproporzionati"*, anche in considerazione del fatto che *"la legge già prescrive requisiti tassativi e stringenti di meritevolezza"*.

Articolo 5 (Benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata):

- La disposizione sostituisce il comma 1 dell'art. 2- quinquies, da un lato ripristinando la previsione dell'esclusione dai benefici nei confronti del soggetto che risulti, oltre che coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui al d. lgs. 159/2011, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'art. 51, c. 3-bis, c.p.p., ma, dall'altro, **prevedendo nel contempo che l'esclusione non si applichi qualora risulti che il beneficiario al momento dell'evento abbia interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti, ovvero non abbia attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi.**

Articolo 6 (Identità di copertura a protezione di collaboratori e testimoni di giustizia)

L'articolo 6 introduce alcune disposizioni in materia di protezione di collaboratori e testimoni di giustizia, in particolare per quanto concerne il rilascio delle identità di copertura.

Il comma 1, lett. a), della disposizione in commento modifica il comma 10 dell'art. 13 del DL 8/1991, prevedendo:

- l'utilizzazione del documento di copertura anche da parte dei collaboratori e dei loro familiari sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o che fruiscono della detenzione domiciliare ai sensi

dell'art. 16-bis del medesimo DL 8/1991, al fine di garantire la 12 Il d. lgs. 119/1993 reca la disciplina del cambiamento delle generalità di coloro che collaborano con la giustizia;

Articolo 7 (Disposizioni in materia di impugnazione avverso le misure di prevenzione personali e di amministrazione di beni sequestrati e confiscati)

L'articolo 7, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, da un lato, reca disposizioni in materia di impugnazione avverso le misure di prevenzione personali e dall'altro, in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati, nonché di contributi agli enti locali per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico dei beni destinati con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di impugnazione avverso le misure di prevenzione personali e di amministrazione di beni sequestrati e confiscati)

In primo luogo, la lettera a) del comma 1, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 10, del decreto legislativo n. 159 del 2011, c.d. Codice antimafia, in materia di impugnazioni avverso le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria.

- Nello specifico, la modifica in commento estende a 30 giorni il termine per proporre ricorso avverso il provvedimento, in luogo dei 10 giorni previsti dalla disciplina vigente.

La lettera e) modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, relativo alla gestione delle aziende sequestrate, intervenendo sul meccanismo di valutazione della prosecuzione o ripresa dell'attività aziendale da parte del Giudice delegato.

Viene aggiunto il comma 1-novies, che introduce la verifica da parte del Tribunale, con cadenza almeno annuale, del perdurare delle concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività di impresa, sulla base delle quali il Giudice delegato ha approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di impresa ai sensi del comma 1-sexies.

- Si aggiunge, inoltre, il comma *5-bis*, con cui si integra quanto già disposto dal comma 5 del medesimo articolo 48, relativamente alla messa in liquidazione dell'impresa da parte del Tribunale in caso di mancanza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività. Il nuovo comma *5-bis* prevede che se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa e se l'impresa è priva di patrimonio utilmente liquidabile, il Tribunale lo comunica all'ufficio del registro delle imprese, che ne dispone la cancellazione entro 60 giorni.

Articolo 8 (Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici)

L'articolo 8 modifica la definizione di "articolo pirotecnico", contenuta nel D.lgs. 29 luglio 2015, n. 123. Con tale modifica, l'ordinamento interno viene adeguato alla nuova definizione unionale di articolo pirotecnico, introdotta nell'anno 2021. Secondo tale nuova definizione, gli effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e fumogeni sono riferiti non più alle sostanze esplosive contenute nel prodotto, ma al prodotto medesimo.

Articolo 9 (Revoca della cittadinanza)

L'articolo 9 interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati, introdotte nel 2018 (art. 10-bis, L. 91/1992) stabilendo che non si può procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra. Al contempo, si estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca.

Articolo 9 (Revoca della cittadinanza)

A tale fine, l'articolo 9 modifica l'articolo 10-bis, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal D.L. n. 113 del 2018 (art. 14, co. 1, lett. d), il quale prevede la revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per alcuni gravi reati.

Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie:

- **delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale** per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 5 anni o nel massimo a 10 anni (art. 407, comma 2, lett. a), n. 4);
- **ricostituzione**, anche sotto falso nome o in forma simulata, **di associazioni sovversive** delle quali sia stato ordinato lo scioglimento (art. 407, co. 1, lett. a) n. 4, che rinvia all'art. 270, terzo comma, c.p.);
- **partecipazione a banda armata** (art. 407, co. 1, lett. a) n. 4, che rinvia all'art. 306, secondo comma, c.p.);
- **assistenza agli appartenenti ad associazioni sovversive o associazioni con finalità di terrorismo**, anche internazionale (art. 270-ter c.p.). Questa fattispecie è espressamente richiamata dal legislatore in quanto, per l'entità della pena prevista, non rientra nel catalogo di delitti di cui all'art. 407, co. 2, lett. a) n. 4) c.p.p.;
- **sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo** (art. 270-quinquies.2 c.p.). Anche questa fattispecie è espressamente richiamata dal legislatore in quanto, per l'entità della pena prevista, non rientra nel catalogo di delitti di cui all'art. 407, co. 2, lett. a) n. 4) c.p.p.;

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Avvocato Federica Liparoti

Dottore di Ricerca in Diritto Penale • Liparoti.legal

Via Enrico Besana 11, 20122 Milano

T: +39 02 56568761 • info@liparoti.legal • www.liparoti.legal

Articolo 10 (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui)

L'articolo 10, modificato in sede referente, prevede norme volte a contrastare l'occupazione abusiva di immobili, introducendo il **reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui** (o delle relative pertinenze) **e una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso.**

L'articolo in commento reca misure per il contrasto del fenomeno dell'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui.

A tal fine, esso prevede l'inserimento nel codice penale, nell'ambito dei delitti contro il patrimonio, dell'articolo **634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui)** e nel codice di procedura penale dell'articolo **321-bis (Reintegrazione nel possesso dell'immobile)**.

Si ricorda che **l'art. 633 c.p. (Invasione di terreni o di edifici)** punisce con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto. Il delitto è punibile a querela (primo comma).

Si applica la pena della reclusione da 2 a 4 anni e della multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o da persona palesemente armata (secondo comma).

La pena per i promotori e gli organizzatori è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso da due o più persone (terzo comma).

L'art. **633-bis** (**Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica**), introdotto dall'art. 5, comma 1, del DL 162/2022, conv. con modificaz. dalla legge 199/2029 (cd "**decreto rave party**") punisce con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000 chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi (primo comma).

L'art. **634 c.p. (Turbativa violenta del possesso di cose immobili)** punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309 chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633-bis, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili. Il delitto è punibile a querela (primo comma). Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone (secondo comma). Si procede d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità (terzo comma).

In particolare, l'articolo in commento prevede, al comma 1, **l'inserimento dell'art. 634-bis c.p., volto a introdurre il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui.**

Ai sensi del primo comma del nuovo art. 634-bis c.p. è punito con la reclusione da 2 a 7 anni:

- chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui ovvero impedisce il rientro del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente (primo periodo);
- chiunque si appropria con artifizii o raggiri di un immobile altrui ovvero cede ad altri l'immobile occupato (secondo periodo);

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 634-bis soggiace alla stessa pena chiunque, fuori dai casi di concorso, si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione.

Il terzo comma prevede una causa di non punibilità in favore dell'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile. Il quarto comma prevede che il delitto sia punibile a querela della persona offesa. Con una modifica apportata in sede referente, è stato tuttavia stabilito che nei casi in cui il fatto sia commesso ai danni di una persona incapace, per età o per infermità, il reato sia perseguibile d'ufficio.

Il comma 3 prevede l'inserimento dell'artt. **321-bis c.p.p., volto a disciplinare il procedimento per la reintegrazione nel possesso dell'immobile.**

- Il comma 1 prevede il giudice competente – prime dell'inizio dell'azione penale il giudice per le indagini preliminari - su richiesta del pubblico ministero disponga con decreto motivato il rilascio dell'immobile o delle pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ex art. 634-bis (deve, dunque, trattarsi di immobile destinato a domicilio altrui).
- I commi da 2 a 6 disciplinano la procedura di rilascio coattivo e di reintegrazione nel possesso ad opera della polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero e successiva convalida da parte del giudice, nel caso in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante.

In particolare, si prevede che gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono la denuncia dell'occupazione, espletati i primi accertamenti tesi a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione medesima, si rechino senza ritardo presso l'immobile al fine di svolgere le attività di cui all'art. 55 c.p.p., vale a dire impedire che il reato sia portato a ulteriori conseguenze, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (comma 2), e che, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, ordinino all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrino il denunciante nel possesso (comma 3).

Nel caso in cui non sia possibile ottenere l'esecuzione spontanea dell'ordine di rilascio da parte dell'occupante per diniego all'accesso, resistenza, rifiuto o assenza, **gli ufficiali di polizia giudiziaria** - sempre che sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione - **dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso, previa autorizzazione del pubblico ministero** (l'autorizzazione può essere scritta, resa oralmente e confermata per iscritto o resa per via telematica) (comma 4).

Delle attività svolte dalla polizia giudiziaria è redatto verbale, con l'indicazione dei motivi del provvedimento di rilascio. Copia del verbale è consegnata al destinatario del provvedimento di rilascio (comma 5). Il verbale è trasmesso entro 48 ore al pubblico ministero del luogo in cui ha avuto luogo la reintegrazione nel possesso. Il pubblico ministero entro 48 ore dalla ricezione del verbale, salvo che ritenga di disporre la restituzione dell'immobile al destinatario del provvedimento di rilascio, chiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso (comma 6).

Articolo 11 (Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa)

L'articolo 11, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, oltre ad introdurre una nuova circostanza aggravante comune, reca ulteriori modifiche al Codice penale volte a rendere più incisiva la repressione del fenomeno delle truffe nei confronti delle persone anziane.

Più nel dettaglio, il comma 1, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, introduce nell'articolo 61 c.p. (nuovo numero 11-decies del comma 1) la nuova circostanza aggravante comune dell'aver commesso il fatto nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o all'interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri.

- Il comma 2 incide sull'articolo 640 c.p. (rubricato "Truffa"), prevedendo la soppressione del numero 2-bis, secondo comma, relativo all'aggravante dell'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (cd. minorata difesa, di cui all'articolo 61, numero 5 del Codice penale). All'età avanzata della vittima del reato di truffa, infatti, era attribuito rilievo mediante il rinvio a tale circostanza aggravante comune.
- Il medesimo comma 2 della disposizione in esame prevede, tuttavia, la contestuale introduzione di un nuovo terzo comma dell'articolo 640 c.p., recante una specifica ipotesi di truffa aggravata. Tale ipotesi si sostanzia nella condotta già prevista dal sopprimendo num. 2-bis, alla quale viene ora attribuito autonomo rilievo, nonché un corrispondente inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio. Si prevede, infatti, la pena della reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 700 a euro 3.000.
- Al comma 3, si prevede l'introduzione della lettera f.1) nell'art. 380, secondo comma, del codice di procedura penale. L'intervento è finalizzato ad includere la nuova fattispecie di truffa aggravata, di cui al nuovo terzo comma dell'articolo 640 c.p., nel novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Articolo 12 (Modifica all'art. 635 c.p. in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni)

L'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica il terzo comma dell'art. 635 c.p. al fine di prevedere un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia.

L'articolo in commento interviene sull'art. 635 c.p. (Danneggiamento).

L'articolo in commento modifica il terzo comma dell'art. 635 c.p., prevedendo che qualora il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico sia commesso con violenza alla persona o minaccia si applichi la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e della multa fino a 15.000 euro.

Articolo 12 (Modifica all'art. 635 c.p. in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni)

Per effetto della modifica verrebbero dunque a configurarsi due diverse fattispecie di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: l'una, "semplice", punita con la reclusione da 1 a 5 anni; l'altra, con violenza alla persona o minaccia, punita con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e con la multa fino a 15.000 euro.

Articolo 13 (Divieto di accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico, di sospensione condizionale della pena e in materia di flagranza differita)

L'articolo 13, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni finalizzate ad estendere l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto d'accesso alle aree urbane (DACUR, c.d. Daspo urbano).

Viene introdotta, inoltre, l'osservanza del divieto di accesso, disposto in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici, come ulteriore condizione al rispetto della quale può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena. La disposizione estende infine l'ambito di applicazione dell'arresto in flagranza differita anche al reato di cui all'art. 583-quater c.p.

Intervenendo sul comma 2 dell'articolo 10 del decreto legge n. 14 del 2017, la disposizione in commento prevede che il divieto di accesso possa essere disposto dal questore anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti, per uno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio previsti dal libro secondo, titoli XII e XIII del Codice penale, qualora questi siano commessi in aree indicate dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge (ovvero le aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze).

La già ricordata abrogazione del comma 5 dell'articolo 10, del d.l. n. 14 del 2017 è consequenziale alla modifica dell'articolo 165 c.p., operata dal comma 2 della disposizione in esame.

L'articolo 165 c.p., infatti, stabilisce che la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento di alcuni obblighi del condannato.

La disposizione in esame, intervenendo sull'articolo 165 c.p., prevede che, in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici la concessione della sospensione condizionale della pena debba essere subordinata all'osservanza del divieto di accesso, imposto dal giudice, a luoghi o aree specificamente individuate. Se il divieto di accesso non è osservato, il giudice revoca la sospensione condizionale della pena.

Articolo 14 (Blocco stradale)

L'articolo 14 prevede che sia punito a titolo di illecito penale - in luogo dell'illecito amministrativo, attualmente previsto - il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.

L'articolo 14 novella l'art. 1-bis del D.lgs. n. 66 del 1948 introducendo l'illecito penale, con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro, nel caso un blocco stradale o ferroviario effettuato con i propri corpi. Si prevede inoltre la reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite.

FEDERICA LIPAROTI

AVVOCATO PENALISTA

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO PENALE



La presentazione sarà resa disponibile nella sezione

Novità sul sito www.liparoti.legal

domande?



Avvocato Federica Liparoti

Dottore di Ricerca in Diritto Penale • Liparoti.legal

Via Enrico Besana 11, 20122 Milano

T: +39 02 56568761 • info@liparoti.legal • www.liparoti.legal